



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI e FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2010

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

ONOREVOLI SENATORI. - L'uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. Gli obiettivi dell'Unione europea in materia di uguaglianza tra le donne e gli uomini hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nonché di lottare contro ogni discriminazione basata sul sesso.

Più della metà degli elettori europei è costituita da elettrici. Tuttavia le donne continuano ad essere ampiamente sottorappresentate nei posti di responsabilità in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Nel nostro Paese, nonostante l'enfasi, si fa fatica a rispettare, come prevede il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, riformulato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, le condizioni di eguaglianza tra donne e uomini. Per garantire le pari opportunità si è dovuto fare ricorso alle cosiddette quote rosa. Concetto che comunque deve essere considerato positivamente perché offre l'occasione al superamento delle barriere culturali che ancora si frappongono ad una effettiva parità di trattamento.

È in tale logica che va accolto con interesse il dibattito che stanno svolgendo i colleghi deputati sulla base di due proposte, presentate rispettivamente da maggioranza e opposizione, per modificare l'articolo 147-ter e l'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, volte a riservare alle donne parte dei posti nei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Entrambe le proposte di legge riconoscono che l'apporto femminile nei settori produttivi

del Paese costituisce una straordinaria fonte di vitalità e di innovazione che si traduce in valore aggiunto apportato dalle donne in particolare nella gestione d'impresa con ricavi significativi superiori a quelli delle imprese a gestione maschile. Forbice che si stringe e si inverte passando dalle fasce di fatturato medio basse a quelle medio alte.

A questo proposito sono significativi i dati forniti dalla dott.ssa Anna Maria Tarantola, vice direttore generale della Banca d'Italia, che, intervenendo ad un recente convegno sulle pari opportunità, ha sottolineato come in Italia nelle società con oltre 10 milioni di fatturato solo il 14 per cento dei consiglieri di amministrazione sia donna e che la quota scende al crescere delle dimensioni d'impresa. Se poi si guarda alle società quotate in Borsa la situazione peggiora: nel 2008 la percentuale di consiglieri donna era appena del 5,8 per cento. Non ci si deve quindi meravigliare, così stando le cose, se l'Italia occupa gli ultimi posti tra i Paesi europei per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati.

Il lavoro dei colleghi della Camera dei deputati va quindi apprezzato perché si muove nella giusta direzione con il proposito di modificare una situazione che vede le donne fortemente penalizzate. Per questa ragione, in attesa della conclusione dell'esame e dell'approvazione della proposta da parte della Camera, ritengo che anche al Senato si debba ragionare su questo tema, senza nascondere le difficoltà che nella pratica attuazione un intervento del genere incontrerà, soprattutto in quelle realtà societarie dove gli azionisti che sono coloro che nominano i componenti del consiglio di amministrazione, sono i rappresentanti di partecipazioni

societarie o di cordate interessate a proporre il proprio consigliere di fiducia in ossequio ai soliti giochi di potere, più che in base a considerazioni di merito o competenza.

In questa partita spetta ancora una volta alle donne sostenere la parte più ostica, perché la loro presenza nei consigli di amministrazione non sarà indolore. Le donne dovranno dimostrare in ogni occasione di valere e meritare considerazione, dovranno stare molto attente a non commettere errori, sapendo l'uso strumentale che se ne farebbe, dovranno guardarsi e difendersi in ogni momento da chi non gradirà e seminerà discredito e da chi, a causa della quota rosa, dovrà farsi da parte e non si rassegnerà facilmente.

Sono convinta che la presenza femminile nella composizione dei consigli di amministrazione si saprà far valere e che avrà effetti positivi sulla gestione delle imprese.

Il testo che propongo al vostro esame si compone di tre articoli.

Il comma 1 dell'articolo 1 interviene sulle norme dello statuto societario regolanti la composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa che dovranno prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti per tre mandati consecutivi.

Se la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetterà il riparto previsto i componenti eletti decadranno dalla carica. Inoltre, in caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori saranno nominati nel rispetto del medesimo riparto. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, si applicheranno anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

Il comma 2 dell'articolo 1 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 anche ai consigli di gestione costituiti da un numero di componenti non inferiore a tre.

Il comma 3 del suddetto articolo 1 modifica l'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel senso che l'atto costitutivo delle società dovrà stabilire che il riparto dei membri effettivi del collegio sindacale sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio risultante dall'elezione.

L'articolo 2 riguarda la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 estende l'applicazione delle norme previste dal disegno di legge anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Equilibrio tra i generi negli organi
delle società quotate)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147-ter, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«I-ter. Lo statuto prevede, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.»;

b) all'articolo 147-quater, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter.»;

c) all'articolo 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, altresì, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale risultante dall'elezione. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.»;

2) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,»;

3) al comma 4-ter, dopo le parole: «dei commi» è inserita la seguente: «1-bis,».

Art. 2.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis dell'articolo 147-quater e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da

pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

